



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°50/2025

A36 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

S.P. 35 C.D. "VARIANTE DI LENTATE"

LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

Il sottoscritto Avv. Michele Massaro, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO

- che le imprese esecutrici incaricate dei lavori saranno responsabili della segnaletica di cantiere e di qualsiasi problema derivante dall'attuazione della presente ordinanza;

CONSIDERATA

- la perdurante necessità di eseguire attività relative alla sicurezza della circolazione di ripristino del profilo della scarpata della carreggiata est (Dir. Milano), dalla p.k. 147+615 alla p.k. 147+645, della S.P. 35 c.d. "Variante di Lentate";

VISTI

- l'ordinanza n° 45/2025 emessa da Autostrada Pedemontana Lombarda in data 23/09/2025;
- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992,

n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA

Che venga mantenuta in vigore fino alle ore 22:00 del 13/10/2025, la chiusura permanente, per la carreggiata est (dir. Milano), delle corsie di marcia ed emergenza dalla p.k. 21+900 della A36 alla p.k. 147+000 della S.P. 35 c.d. "Variante di Lentate".

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del

Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Milano, 07/10/2025

Il Direttore Esercizio e Manutenzione

Avv. Michele Massaro

